



COMUNE DI FOMBIO
Provincia di Lodi

**Regolamento Comunale per la disciplina della
Videosorveglianza
adeguato al Regolamento UE 2016/679.**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 28/11/2020)

1. Oggetto

1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Fombio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenuti nei provvedimenti promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1. del "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010".

1.2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.

1.3. In particolare il presente regolamento: a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Fombio o da esso gestiti; b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza; c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

1.4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Fombio sono individuati nel Manuale operativo che verrà redatto successivamente.

Tali impianti:

- riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- consentono unicamente riprese video;
- sono installati in corrispondenza dei luoghi che verranno indicati nel manuale operativo;
- sono dotati delle caratteristiche tecniche che verranno indicate nel manuale operativo;

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

d) per "banca di dati", il complesso di dati personali che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata, creati all'interno di Video Server dedicati, e trattati esclusivamente da un ristretto numero di soggetti appositamente designati ed incaricati per iscritto;

e) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

g) per “misure di sicurezza”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello adeguato di protezione previsto dalle norme (GDPR, Art.32);

h) per “titolare”, l'Ente Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, al quale compete il potere decisionale autonomo in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

i) per “responsabile esterno”, la persona fisica/giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al trattamento dei dati personali;

j) per “autorizzato”, la persona fisica autorizzata ed istruita a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

k) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

l) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma; m) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;

n) per "Garante", il garante per la protezione dei dati personali;

o) per “Privacy by default e Privacy by Design” i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita sanciti dall'Art.25 del GDPR p) per “Data Breach” la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

q) per “Data Protection Officer” il responsabile della protezione dei dati, come definito dagli Artt.37-39 del GDPR r) per “Analisi dei rischi” la valutazione dei rischi presentati dal trattamento (in termini di gravità e probabilità) che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

3. Finalità

3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Fombio In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

3.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;

b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;

c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;

d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

f) monitorare i flussi di traffico; 3.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

4.1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Fombio si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

4.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.

4.4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Fombio esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4.5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4.6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

5.1. Il Comune di Fombio è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Fombio è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

5.2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) nomina i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- c) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

5.3. Il Titolare del trattamento si avvale della collaborazione del Responsabile della protezione dei dati, il quale, come per le ulteriori attività di trattamento effettuate dal Comune, è chiamato, ai sensi dell'Art.39 del GDPR, a:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

6. Responsabili esterni del trattamento dei dati personali

6.1. Il Titolare è chiamato a nominare Responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in conformità alle indicazioni dell'Art.28 del GDPR, i soggetti esterni di cui potrebbe avvalersi per attività connesse ad installazione, configurazione, manutenzione, assistenza, ampliamento del sistema, nonché per attività e servizi di vigilanza. Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.

6.2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

7. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

7.1. Per la gestione operativa del sistema, il Titolare nomina ed istruisce i soggetti autorizzati al trattamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

7.2 I profili di accesso ed i livelli di autorizzazione possono essere differenziati, in conformità all'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs.196/2003, in modo da assegnare correttamente ruoli ed attività.

7.3. Gli autorizzati sono nominati tra il personale del Comune di Fombio o enti correlati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati (di norma all'interno dei settori tecnici o di polizia municipale).

7.4. Gli autorizzati (i cui estremi identificativi ed atti di nomina costituiscono allegati al Piano Operativo che verrà redatto successivamente) sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dall'atto di autorizzazione secondo le prescrizioni in esso contenute e le direttive del Titolare/DPO;

- rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali, astenendosi da qualsiasi utilizzo improprio e non necessario del sistema;

- informare il Titolare/DPO in caso di incidente di sicurezza che coinvolga l'impianto;

- informare il Titolare/DPO in caso di richiesta di accesso alle registrazioni da parte di soggetti interessati o autorità giudiziaria.

8.Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

8.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi. Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

8.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

8.3. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

8.4. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

8.5. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

9. Conservazione dei dati personali ed accesso alle registrazioni

9.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate tramite sovrascrittura dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

9.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

9.3. L'accesso alle registrazioni deve avvenire esclusivamente per una verifica collegata alle finalità di cui al paragrafo 3, che comunque non può essere effettuata in presenza di persone non autorizzate.

9.4. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Ente, provvedendo, su richiesta tracciata di questo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

9.5. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

9.6. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata.

10. Informativa

10.1. L'informazione sulla presenza di impianti di videosorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

10.2. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;

- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

10.3. Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un'informativa circostanziata contenente tutti gli elementi previsti dall'Art.13 del GDPR.

11. Cessazione del trattamento dei dati personali

11.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

12. Diritti dell'interessato

12.1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la

limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it.

Le richieste saranno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Fombio. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gdpd.it.

12.2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

13. Ulteriori profili di conformità

13.1. La videosorveglianza, costituendo attività di trattamento di dati personali, rientra nel sistema privacy GDPR complessivo dell'Ente, in conformità al quale sarà gestito:

- l'inserimento nel registro dei trattamenti (GDPR, Art.30) - la valutazione di rischio e di idonee misure di sicurezza (GDPR, Art.32)
- la coerenza ai requisiti di "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" (Privacy by design e by default, GDPR, Art.25)
- la gestione di eventuali incidenti di sicurezza che dovessero coinvolgere il sistema (Data breach, GDPR, Art.33,34) - la valutazione di eventuali necessità di Valutazioni di Impatto (Data Protection Impact Assessment, GDPR, Art.35)

14. Aggiornamento allegato operativo

14.1. L'aggiornamento dei contenuti di cui al Piano operativo avviene a cura dei soggetti appositamente designati, in caso di variazione nella composizione / configurazione dell'impianto di videosorveglianza.

Si riporta nel Piano operativo:

- collocamento ed orientamento telecamere- elenco sito di ripresa;
- la fissazione degli orari delle registrazioni
- valutazioni conformità sulle aree riprese;
- caratteristiche tecniche apparati e misure di sicurezza;
- ruoli ed attività soggetti coinvolti;
- fac-simile cartellonistica "Area videosorvegliata";
- informativa circostanziata;
- modelli per accesso ed estrazione immagini;
- modelli per nomina soggetti autorizzati e responsabili esterni;
- la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento;

15. Norma di rinvio

15.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

16. Entrata in vigore

16.1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

16.2. Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art.9, comma 3, dello Statuto comunale, decorsi trentai giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.